

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° all'11 novembre 1985)

#### INDICE

ALBERTI: Per un intervento presso l'INAIL affinché venga revocato il provvedimento relativo all'immissione nel ruolo professionale legale, senza concorso, di funzionari amministrativi (2116) (risp. DE MICHELIS, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	Pag. 1419	(1959) (risp. CORTI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	Pag. 1422
BERNASSOLA: Per un intervento presso il Governo algerino volto a garantire la liberazione degli esponenti della Lega algerina dei diritti dell'uomo, arrestati il 9 luglio 1985 (2100) (risp. RAFFAELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	1420	MITROTTI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione al forte incremento del prezzo dei libri di testo per la scuola media dell'obbligo (2141) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1425
BONAZZI: Sui motivi per i quali sono state designate, quali rappresentanti del personale docente delle scuole non statali nel consiglio scolastico provinciale di Reggio Emilia, due insegnanti in servizio presso scuole private escludendo quelle delle scuole materne comunali (1892) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1421	ORCIARI: Per l'emanazione di un provvedimento atto a garantire che il pagamento dei contributi assicurativi da parte dei pescatori sportivi stagionali sia limitato ad alcuni periodi dell'anno (1714) (risp. DE MICHELIS, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	1426
MIANA ed altri: Sulle richieste di cassa integrazione presentate dall'azienda Euroceramica di Anzola Emilia (Bologna) (2062) (risp. DE MICHELIS, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	1422	PETRARA: Per la definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Tavani Mario (2113) (risp. RAVAGLIA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> )	1427
MILANI Eliseo: Sulle iniziative assunte dall'Italia presso le autorità dell'Iran in relazione alle continue violazioni dei diritti umani compiute da quel Governo e sui provvedimenti da adottare in favore degli esuli iraniani nel nostro paese		SELLITTI: Per un intervento a favore del personale docente che, pur avendo conseguito l'abilitazione e l'idoneità in numerosi concorsi, non ha ancora ottenuto l'immissione in ruolo (2192) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1429
		VALITUTTI: Sulle misure che si intendono adottare in relazione alla inagibilità dei locali in cui è stato trasferito l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato Ernesto Ascione di Palermo (2080) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1429



ALBERTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nella seduta del 16 luglio scorso ha deliberato la copertura di n. 18 posti vacanti nell'organico del ruolo legale, prevedendo per 2 posti il ricorso al pubblico concorso e per i rimanenti 16 attivando la procedura per la immissione nel ruolo professionale, senza concorso, di appartenenti alla dirigenza amministrativa, in presunta applicazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979.

Tale provvedimento, già negato in sede legislativa dal Parlamento e più volte bocciato a seguito di autorevoli interventi, appare illegittimo perchè lesivo della professionalità del ruolo legale in quanto afferma il principio della possibilità di esercizio di una professione da parte di funzionari amministrativi che, seppure in possesso di titolo, mancano di qualsiasi esperienza e per i quali non si richiede la possibilità, attraverso il concorso, di verifica dei requisiti di idoneità; ingiusto perchè, consentendo ai dirigenti amministrativi il passaggio al ruolo professionale con il mantenimento del trattamento economico e della posizione giuridica connessi alla qualifica di appartenenza, crea una situazione di disparità di trattamento nei confronti di chi già è, con pienezza di titoli, nel ruolo legale, oltre che nei confronti di chi aspira ad entrarvi per la legittima strada del concorso pubblico, in tal modo preclusa; inopportuno perchè espone a rilevante aggravio di spese l'Ente che, peraltro, dalla immissione nel ruolo legale di tali dirigenti, se consegue l'illegittimo o quanto meno improprio fine di sfoltire il ruolo della dirigenza ai vertici consentendo altre promozioni, non avrà beneficio, sul piano della funzionalità, per l'attività di questi funzionari, già prossimi alla pensione, ai quali mancano ogni competenza professionale e la concreta possibilità di acquisirla.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro interrogato era o è a conoscenza di tale provvedimento;

qual è il giudizio che dà su di esso;

quali iniziative intende assumere per la sua revoca o abrogazione.

(4-02116)

(31 luglio 1985)

RISPOSTA. — La deliberazione del mese di luglio ultimo scorso, con la quale il consiglio di amministrazione dell'INAIL ha dato corso, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979, alla procedura per il passaggio nel ruolo legale del personale con qualifiche dirigenziali per la copertura delle vacanze organiche, è stata adottata in seguito all'avviso favorevole espresso sulla questione da questo Ministero.

L'articolo in esame, infatti, ha esteso la possibilità di trasferimento, limitata dalla precedente normativa che prevedeva soltanto il passaggio

dalla funzione amministrativa a quella tecnica, a tutti i ruoli degli ordinamenti del personale, nei limiti dei posti disponibili e subordinatamente al possesso dei titoli di studio e professionali previsti dalla legge n. 70 del 1975.

Per quanto concerne, poi, gli specifici rilievi di illegittimità, ingiustizia e inopportunità messi in evidenza dall'interrogazione nei confronti dell'addottato provvedimento, si fa presente che a svolgere le funzioni del ruolo legale verranno chiamati funzionari che, oltre ad essere in possesso dei prescritti requisiti, vantano esperienza, capacità e professionalità acquisite nella lunga attività di servizio alle dipendenze dell'INAIL e nell'esercizio delle attribuzioni delle qualifiche dirigenziali rivestite, qualità queste che ne consentiranno l'immediato e proficuo impiego nei compiti propri del settore di destinazione.

Si rileva, peraltro, che il passaggio nel ruolo professionale è tanto più opportuno in quanto attualmente si registra per l'Istituto un forte incremento del contenzioso, mentre il reclutamento dall'esterno, a parte i tempi tecnici notevolmente lunghi, ha dato spesso esiti poco soddisfacenti.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DE MICHELIS

(31 ottobre 1985)

---

BERNASSOLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se è a conoscenza del grave episodio di violazione dei diritti dell'uomo recentemente perpetrato dal Governo algerino ai danni di Abdenmour Ali Yahia, arrestato la sera di martedì 9 luglio e denunciato per motivazioni sconosciute alla Corte di sicurezza dello Stato, nonchè dell'azione repressiva dello stesso Governo contro la Lega algerina dei diritti dell'uomo, in particolare contro una dozzina di suoi dirigenti, arrestati lo stesso 9 luglio, fra cui Arezki Abboute, Noureddine Ait-Hamouda e Arezki Ait-Larbi;

se non ritiene opportuno svolgere un passo ufficiale del Governo italiano presso quello algerino, affinché vengano rimessi in libertà i suddetti esponenti di un movimento che ha come fine quello della difesa dei diritti umani in quel paese.

(4-02100)

(30 luglio 1985)

RISPOSTA. — L'arresto dei cittadini algerini citati dall'onorevole interrogante risulta essere stato effettuato il 9 luglio. Sarebbero state arrestate complessivamente 12-14 persone; ma solo alcune di esse farebbero parte della Lega dei diritti dell'uomo, le altre essendo piuttosto esponenti di gruppi critici del Governo algerino, che perseguono scopi diversi. L'occasione dell'arresto sarebbe stata data dalla diffusione di un manifesto che prendeva spunto dall'anniversario dell'indipendenza algerina (5 luglio).

Malgrado gli accertamenti disposti, manca una conferma ufficiale circa l'identità degli arrestati, salvo l'avvocato Abdenmour Ali Yahia, che è il principale animatore della Lega per la difesa dei diritti dell'uomo in Algeria. Egli avrebbe già subito in passato brevi periodi di detenzione.

Manca pure una indicazione ufficiale dei motivi per i quali le autorità algerine hanno disposto l'arresto. Da alcuni cenni apparsi sulla stampa, è possibile desumere che gli arrestati si adoperassero in favore delle istanze di comunità kabile o berbere ovvero propagandassero il credo islamico fondamentalista o anche ideologie marxiste.

Per quanto riguarda le condizioni della loro detenzione, non risulta che i detenuti in Algeria siano sottoposti a maltrattamenti o versino in condizioni di intollerabile disagio. Vale la pena di aggiungere che le organizzazioni specializzate non classificano l'Algeria tra i paesi che seguono una prassi gravemente contraria ai diritti umani.

In ogni caso il Governo italiano, nel perseguimento della sua azione intesa a promuovere il rispetto dei diritti umani ovunque essi siano violati, non mancherà di seguire il caso, allo scopo di verificare, se possibile con elementi certi, che siano rispettate le fondamentali esigenze umanitarie.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

RAFFAELLI

(5 novembre 1985)

---

BONAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quale motivo, come risulta dal decreto 10 aprile 1985 del provveditore agli studi di Reggio Emilia, sono state designate, quali rappresentanti del personale docente delle scuole non statali nel consiglio scolastico provinciale di Reggio Emilia, le signore Sandra Bonazzi e Liliana Belli, entrambe in servizio presso scuole private, escludendo una qualsiasi rappresentanza del personale docente delle scuole materne comunali, che costituisce una componente per lo meno equivalente del personale docente delle scuole non statali della provincia di Reggio Emilia, e disattendendo totalmente la segnalazione che il sindacato scuola aderente alla CGIL aveva effettuato in data 14 dicembre 1984, ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 25 novembre 1976.

(4-01892)

(15 maggio 1985)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, in seno al consiglio scolastico provinciale, sono designati, com'è noto, dal Ministro della pubblica istruzione, a norma di quanto espressamente stabilito dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Tale norma ha trovato puntuale applicazione anche per quanto concerne la composizione del consiglio scolastico di Reggio Emilia.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

FALCUCCI

(5 novembre 1985)

---

MIANA, STEFANI, MORANDI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere perchè fino ad oggi non sono state istruite ed esaminate le richieste di cassa integrazione qui sotto elencate presentate dall'impresa Euroceramica di Anzola Emilia, provincia di Bologna, richieste concordate fra l'azienda e le organizzazioni sindacali con il parere favorevole dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna.

In particolare, si fa riferimento: alla domanda di cassa integrazione per sei mesi, dovuta a crisi aziendale, presentata al Ministero del lavoro il 25 giugno 1984, protocollo n. 7520 dell'ufficio regionale del lavoro; alla richiesta di proroga trimestrale dal 13 agosto al 12 novembre 1984 presentata al Ministero del lavoro il 24 dicembre 1984, protocollo n. 16851 dell'ufficio regionale del lavoro; alla seconda richiesta di proroga trimestrale dal 13 novembre 1984 al 12 febbraio 1985, presentata il 27 marzo 1985 dall'ufficio regionale del lavoro il quale assicura che la pratica era già stata inviata al Ministero del lavoro; la terza proroga, dal 13 febbraio al 12 maggio 1985, è stata spedita dall'ufficio regionale del lavoro il 1° aprile 1985.

Si chiede:

al Ministro del lavoro e della previdenza sociale se le suddette richieste di proroga siano state istruite e trasmesse al CIPI per le decisioni di merito;

al Ministro del bilancio e della programmazione economica quale sia lo stato di avanzamento delle suddette pratiche per le necessarie deliberazioni del CIPI e quindi per l'emissione dei relativi decreti di erogazione.

Si fa presente inoltre che le maestranze di questa fabbrica, per la maggioranza composte da donne, non hanno percepito alcuna retribuzione dal 13 febbraio 1984.

(4-02062)

(16 luglio 1985)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione delle signorie vostre onorevoli si comunica che la proposta per il riconoscimento della condizione di crisi aziendale per la società Euroceramica di Anzola Emilia, in provincia di Bologna, è attualmente all'esame del CIPI per la relativa pronuncia che, se favorevole, consentirà l'adozione dei provvedimenti concessivi del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dell'azienda in questione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
DE MICHELIS

(21 ottobre 1985)

MILANI Eliseo. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero, della difesa e dell'interno.* — In relazione alla brutale repressione con cui il regime iraniano tenta di ridurre al silenzio qualsiasi opposizione democratica (l'organizzazione dei «mojahedin del popolo» ha reso noti in Europa i nomi di 10.000 cittadini

iraniani vittime di torture, arresti arbitrari, detenzioni in luoghi segreti ed esecuzioni sommarie, ma si calcola che ormai le vittime del regime di Teheran siano almeno 30.000), si chiede di conoscere:

1) quali iniziative il Governo italiano abbia intrapreso, anche nell'ambito delle Nazioni Unite e coinvolgendo la Comunità economica europea, per esercitare pressioni sul Governo iraniano affinché siano rispettati i più elementari diritti umani, civili e politici dei cittadini;

2) quale sia il livello dell'interscambio commerciale e della cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Italia e l'Iran, in particolare nel settore del commercio di armamenti e della cooperazione militare;

3) quanti siano i cittadini iraniani rifugiati in Italia a causa del regime politico di Teheran e quali misure siano state adottate dal Governo italiano affinché ai cittadini iraniani esuli nel nostro paese sia garantita la possibilità di ottenere la residenza e di ricercare un'occupazione in attesa di un mutamento radicale delle condizioni civili e politiche nel loro paese d'origine;

4) se il Governo italiano intenda adire le vie diplomatiche per chiedere alle autorità iraniane notizie dettagliate sui 10.000 oppositori vittime della repressione di cui è noto il nome, insistendo affinché siano resi noti i capi d'imputazione che gravano su ciascuno di essi, la data dell'eventuale processo, la pena cui sarebbero stati condannati, le condizioni di detenzione attuali.

(4-01959)

(12 giugno 1985)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e anche a nome dei Ministri del commercio con l'estero e dell'interno.

La preoccupazione per il rispetto dei diritti umani, ovunque essi siano violati, costituisce uno dei punti fondamentali della politica estera dell'Italia. Ad essa si ispira una costante azione diplomatica che si svolge, pur nel rispetto delle ovvie esigenze di discrezione e cautela che una materia così delicata richiede, in tutte le istanze competenti, sia a livello multilaterale che nell'ambito dei rapporti bilaterali fra Italia e paese interessato, senza trascurare le possibilità che si offrono nel quadro della cooperazione politica europea.

In tale contesto e secondo queste modalità è stata finora trattata altresì la questione dei diritti umani in Iran. Il Governo si propone di proseguire anche in futuro, ove opportuno assieme ai *partners* comunitari, la propria discreta azione in questo senso, nella prioritaria considerazione delle incolumità e della sicurezza delle persone i cui diritti umani vengono violati.

Per quanto concerne l'interscambio commerciale tra l'Italia e l'Iran, si riportano, qui di seguito, i dati statistici forniti dal Ministero del commercio con l'estero: per il 1982, importazioni 3.784,9, esportazioni 975,5, con un totale di 4.760,4 e un saldo di meno 2.809,4; per il 1983, importazioni 4.000,9, esportazioni 1.366,7, con un totale di 5.367,6 e un saldo di meno 2.634,2; per il 1984, importazioni 3.269,9, esportazioni 1.669,1, con un totale di 4.939,0 e un saldo di meno 1.600,8; per cinque mesi del 1984, importazioni 1.514,1, esportazioni 699,3, con un totale di 2.213,4 e un saldo di meno 814,8; per cinque mesi del 1985, importazioni 1.201,8, esportazioni 500,9, con un totale di 1.702,7 e un saldo di meno 700,9;

variazioni in percentuale tra il 1985 e il 1984: importazioni meno 20,6, esportazioni meno 28,4.

Per ciò che riguarda invece il commercio di armamenti si fa presente che, successivamente allo scoppio delle ostilità tra Iran e Iraq, il Governo italiano ha deciso la sospensione di forniture militari a carattere offensivo ai due paesi belligeranti, fatta eccezione dell'esecuzione dei contratti precedentemente conclusi.

Non vi sono forme di cooperazione scientifica e/o tecnologica a livello intergovernativo.

La situazione dei cittadini iraniani in Italia è seguita con la massima attenzione da parte delle competenti amministrazioni. Si ritiene tuttavia di dover ribadire che l'amministrazione statale è tenuta ad osservare le disposizioni di legge vigenti, nel cui contesto rientra anche l'applicazione della convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 relativa allo *status* dei rifugiati ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 4722.

L'Italia, al momento di aderire alla convenzione, formulò, avvalendosi della possibilità offerta dall'articolo 1, paragrafo B, punto A, una «riserva geografica», con la quale veniva precisato che gli obblighi internazionalmente assunti dal nostro paese, scaturenti dalla convenzione, dovevano intendersi riferiti soltanto ai profughi politici provenienti dall'Europa. In tale categoria non rientrano pertanto i cittadini iraniani.

La nostra riserva era fondata sul fatto che l'Italia deve considerarsi solo paese di «primo asilo», in quanto tradizionalmente paese di emigrazione e quindi non in grado di procurare una sistemazione definitiva sul proprio territorio ai notevoli contingenti di profughi provenienti dalle due aree geopolitiche (Europa orientale e i paesi emergenti dell'area afro-asiatica) con cui ha in comune, per la propria posizione geografica, una frontiera marittima o terrestre.

Tuttavia le nostre autorità hanno consentito in passato e continuano a consentire, in via eccezionale, il soggiorno a coloro che non riescono ad ottenere dalle proprie autorità consolari il rinnovo dei documenti di viaggio.

Nei confronti dei cittadini iraniani vengono in effetti applicati criteri della maggiore comprensione, senza ricorrere, se non in casi di particolare gravità, alla facoltà discrezionale, prevista per gli stranieri in generale sprovvisti di mezzi, di adottare provvedimenti di espulsione o di allontanamento.

Inoltre, nei casi in cui, per espressa disposizione di legge, deve procedersi all'espulsione nei confronti di responsabili di reati per i quali questa è obbligatoria, si consente loro, comunque, di scegliere un paese di gradimento disposto ad accoglierli, in vista di evitarne il rimpatrio.

I cittadini iraniani che, non essendo compresi, come si è detto, nella categoria di coloro cui viene riconosciuto dal nostro Governo lo *status* di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951, ottengono, purchè in possesso dei previsti requisiti, il riconoscimento di rifugiati sotto il mandato dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati operante in Italia attraverso la sua delegazione, vengono inseriti in schemi speciali di trasferimento verso paesi di definitiva sistemazione e agli interessati vengono concessi permessi di soggiorno per tutto il tempo necessario all'espletamento delle formalità preliminari alla loro emigrazione.

Secondo dati che sono stati forniti dal Ministero dell'interno al 31



dicembre 1984, 798 cittadini iraniani sono stati riconosciuti rifugiati sotto il mandato dell'UNHCR, su un totale di 13.000 cittadini iraniani autorizzati a soggiornare nel nostro paese.

Quanto alla possibilità di ricercare un'occupazione per i suddetti 13.000 cittadini iraniani, autorizzati a soggiornare nel nostro paese, va precisato che è in avanzata fase di elaborazione un'apposita iniziativa governativa sui lavoratori stranieri extraeuropei, della quale il Parlamento si è già occupato nella scorsa legislatura, che presenta profili di indubbia delicatezza.

Nel frattempo, il Ministero del lavoro ha operato con gli strumenti amministrativi disponibili tenendo conto dell'attuale livello della disoccupazione nel nostro paese, per cui ha limitato l'autorizzazione al lavoro soltanto a coloro che erano presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1981.

I cittadini iraniani, d'altra parte, non possono essere autorizzati ad esercitare il lavoro autonomo, non sussistendo tra l'Italia e l'Iran la condizione di reciprocità, richiesta dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

CORTI

(8 novembre 1985)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che i testi per la scuola media dell'obbligo subiranno, per il prossimo anno scolastico 1985-86, un incremento di costo di circa il 10-15 per cento;

che il costo medio *pro capite* per gli alunni della prima classe è stato stimato intorno alle 250.000 lire (escluso il materiale di cancelleria, cartella eccetera),

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di un alleggerimento di tali oneri, tenuto altresì conto che beneficiano di lauti contributi dello Stato — mediante il sindacato discrezionale della Presidenza del Consiglio — pubblicazioni quali «Playmen» e similari.

(4-02141)

(12 settembre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si desidera premettere che le preoccupazioni espresse dalla signoria vostra onorevole, in ordine al rincaro dei libri di testo, sono certamente comprensibili e investono un problema ben presente all'attenzione di questo Ministero.

Al riguardo si deve comunque osservare che la possibilità di intervenire direttamente presso gli operatori del settore, per una regolamentazione della materia, esula dalla competenza dell'amministrazione scolastica che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 719 del 1964, può determinare, d'inte-

sa con il Ministero dell'industria, soltanto i prezzi dei libri da destinare, con spesa a carico dello Stato, agli alunni delle scuole elementari.

Tuttavia questo Ministero, pur nel rispetto dovuto all'autonomia del collegio dei docenti (al quale la scelta dei testi scolastici è espressamente attribuita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416), non ha mancato, attraverso l'emanazione di circolari annuali, di richiamare la particolare attenzione sull'esigenza che l'onere per i testi in parola non risulti troppo gravoso per le famiglie e che sia comunque adeguatamente contenuto adottando gli accorgimenti più idonei al riguardo.

Raccomandazioni in tal senso sono contenute anche nella circolare ministeriale n. 350 del 20 novembre 1984, con la quale a partire dall'anno scolastico 1985-86 viene regolata, in via permanente, l'adozione dei libri di testo per le scuole ed istituti di istruzione secondaria.

Con tale circolare si è, tra l'altro, posto l'accento sulla opportunità, già rappresentata per il passato, che non si proceda a nuove adozioni di libri nelle stesse classi per almeno un triennio; si è altresì suggerito che, limitatamente ai libri di carattere sussidiario, i consigli di istituto, nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416, dispongano eventualmente l'acquisto delle copie ritenute necessarie e le mettano a disposizione degli allievi nel corso dell'anno scolastico.

Si intende ovviamente che nella materia di cui trattasi il Ministero non può che limitarsi a richiamare le disposizioni vigenti e ad integrarle con inviti e indicazioni di massima che non ledano, in ogni caso, il principio della libertà di insegnamento.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
FALCUCCI

(5 novembre 1985)

ORCIARI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso:

che il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 ha stabilito che possono ottenere la iscrizione nel registro dei pescatori solo coloro che dichiarino di voler esercitare la pesca marittima quale attività esclusiva o prevalente, disponendo altresì che la pesca sportiva può essere effettuata esclusivamente con attrezzi individuali;

che, conseguentemente, molti pensionati che praticavano la pesca sportiva, per poter continuare la propria attività, hanno rilasciato la predetta dichiarazione di esercitare la pesca in forma prevalente;

che a tali persone non è stato peraltro chiaramente spiegato che così facendo erano soggette al pagamento dei contributi assicurativi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, anche a causa dei dubbi esistenti sulla sussistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti dei pensionati, perplessità solo recentemente fugata con determinazione del giorno 11 febbraio 1984 del Ministero della marina mercantile - direzione generale della pesca marittima;

che, inoltre, secondo l'orientamento della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori marittimi, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non è possibile un riconoscimento tem-

poraneo della qualifica di pescatore professionale, sicchè gli interessati sono tenuti al versamento dei contributi per tutto l'anno, anche se, per l'età avanzata e per le caratteristiche della propria imbarcazione, possono esercitare la pesca solo in determinati periodi dell'anno;

che, infine, i contributi assicurativi versati in dipendenza dell'attività in parola danno luogo, quando non siano assorbiti dall'eventuale integrazione del trattamento minimo, ad un modesto incremento della pensione a carico dell'INPS, ovvero, se il lavoratore è titolare di un trattamento pensionistico a carico di un altro fondo di previdenza, ad una pensione supplementare di importo irrisorio,

si chiede quali misure si intendano adottare sul piano legislativo, ovvero su quello amministrativo, in attesa che intervenga una organica legge di riforma della disciplina delle assicurazioni sociali del settore, per evitare che una categoria di anziani lavoratori si veda sostanzialmente preclusa, in virtù dei gravosi oneri economici relativi, la possibilità di esercitare la propria attività e se non si ritenga doveroso prendere in considerazione l'opportunità di precisare in modo inequivocabile che coloro che esercitano la pesca in forma stagionale devono pagare i relativi contributi solo per i periodi in cui esplicano effettivamente la propria professione.

(4-01714)

(7 marzo 1985)

**RISPOSTA.** — Si informa la signoria vostra onorevole che i chiarimenti in materia di previdenza per i pescatori autonomi sono stati forniti dal Ministero nel gennaio scorso, previa assunzione del parere della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

Al riguardo si precisa che è tuttora allo studio di detta Commissione la questione sulla possibilità o meno di un riconoscimento temporaneo della qualifica di pescatore professionale e sull'obbligo del pagamento dei contributi per tutto l'anno ovvero proporzionalmente al periodo di attività svolto.

Riguardo, infine, alla scarsa convenienza ai fini pensionistici del versamento dei contributi assicurativi da parte dei pescatori pensionati, si fa presente che le assicurazioni sociali hanno natura obbligatoria dovendo essere instaurate in tutti i casi in cui sussista attività lavorativa a copertura dei rischi a questa connessi.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DE MICHELIS

(31 ottobre 1985)

**PETRARA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che il ragioniere Tavani Mario, ex aviere di governo, nato a Gravina in Puglia il 21 giugno 1922, ha presentato in data 4 marzo 1974 domanda di pensione per aggravamento e tumefazione in sede inguinale destra in corrispondenza della cicatrice di erniotomia subita presso l'ospedale militare di Padova nel marzo del 1943;

che, avverso la categoria proposta dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Bari, in data 7 giugno 1977, fu prodotto ricorso al Ministero del tesoro nei termini di legge;

che sono trascorsi oltre sette anni senza che la pratica abbia avuto alcun esito, nonostante le continue reiterate sollecitazioni attivate,

l'interrogante chiede di sapere:

a) le cause che impediscono la sollecita definizione della pratica di pensione;

b) le disposizioni che il Ministro intende impartire agli uffici competenti perchè possano accertarsi la tempestiva constatazione e la dipendenza da cause di guerra delle invalidità diagnosticate e si possa stabilire la classificazione definitiva delle invalidità medesime ai fini del riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico.

(4-02113)

(31 luglio 1985)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra, posizione n. 079178, relativa al signor Tavani Mario, risulta definita con la determinazione n. 593710-Z del 18 settembre 1978.

Con tale provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 18 ottobre 1978, al signor Tavani, riconosciuto affetto da «esiti cicatriziali di erniotomia inguinale destra con ritenzione del testicolo destro nel canale inguinale ololaterale», venne concessa l'indennità una volta tanto, pari a tre annualità della pensione di ottava categoria, a decorrere dal 1° aprile 1974, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.

Prima dell'emissione della citata determinazione concessiva, l'interessato — con l'istanza del 7 giugno 1977, definita impropriamente «ricorso» — aveva chiesto di essere sottoposto a visita medica superiore avverso il giudizio sanitario formulato dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Bari il 22 marzo 1977.

Detto collegio medico aveva proposto la concessione di due annualità della pensione di ottava categoria per la sola infermità «ritenzione del testicolo destro nel canale inguinale ololaterale», mentre aveva ritenuto non classificabile l'infermità «esiti cicatriziali non invalidanti di erniotomia inguinale destra».

Poichè il signor Tavani non aveva accettato tale giudizio, venne interpellata in merito la commissione medica superiore, la quale, avvalendosi della facoltà di esprimere il proprio parere sui documenti (articolo 107, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978), nella seduta del 6 ottobre 1977, previo esame degli atti sanitari, riformò la proposta formulata dal collegio medico di primo grado, giudicando le due infermità come un unico fatto morboso, indennizzabile con tre annualità della pensione di ottava categoria.

In base a tale conclusivo parere tecnico-sanitario venne emessa la richiamata determinazione concessiva n. 593710-Z del 18 settembre 1978, debitamente notificata all'interessato il 10 aprile 1979.

Pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento deve essere adottato da questa amministrazione nei riguardi del signor Tavani Mario.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

RAVAGLIA

(8 novembre 1985)

SELLITTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali iniziative o proposte sono previste per tutelare in qualche modo gli interessi di coloro che, avendo superato molteplici concorsi a cattedra nei vari ordini di scuole e conseguito l'abilitazione all'insegnamento, non hanno ottenuto l'immissione nei ruoli degli insegnanti.

Poichè il problema si pone soprattutto in vista degli ulteriori concorsi a cattedra che via via vengono banditi per l'attribuzione di posti vacanti, si chiede di conoscere le ragioni per le quali non viene assicurata una riserva di posti a coloro che hanno precedentemente superato le prove di analoghi concorsi.

(4-02192)

(2 ottobre 1985)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che le varie modalità di accesso ai ruoli del personale docente, ivi comprese quelle attivabili attraverso le procedure concorsuali, sono compiutamente disciplinate dalla normativa vigente, e in particolare dalle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984, che hanno ultimamente regolamentato la materia.

Di conseguenza, al di fuori dei casi espressamente contemplati dalla suddetta normativa, nessuna iniziativa si rende, al momento, possibile per venire incontro alle attese di coloro che, pur essendo risultati idonei nei concorsi a cattedra già espletati, non siano riusciti a conseguire il diritto alla nomina; è noto, infatti, che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 dell'anzidetta legge n. 270 (tredicesimo comma), agli idonei in parola possono essere destinati solo i posti che si rendano disponibili nell'arco del biennio, in cui conservano validità le relative graduatorie.

Nè sarebbe possibile, senza un'esplicita previsione normativa, assicurare agli interessati una riserva di posti nei futuri concorsi.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

FALCUCCI

(30 ottobre 1985)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che nell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato Ernesto Ascione di Palermo il collegio dei docenti ha ritenuto di non procedere agli scrutini per le ragioni che lo stesso collegio aveva specificato in una denuncia alla procura della Repubblica della stessa città e riguardanti la inagibilità dei locali nei quali l'istituto è stato trasferito, l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere se quanto è accaduto sia stato portato a sua conoscenza e se e quali provvedimenti siano stati adottati per rimuovere una così grave situazione.

(4-02080)

(23 luglio 1985)

RISPOSTA. — Si premette che la situazione di precarietà, in cui era venuto a trovarsi l'istituto professionale Ascione di Palermo, per le segna-

late carenze di ordine logistico, risulta allo stato attuale positivamente superata.

Infatti, già nel decorso anno scolastico, il fattivo interessamento del provveditore agli studi aveva portato all'acquisizione di n. 10 aule e di n. 4 ambienti per i laboratori per odontotecnici, tanto che l'attività didattica dell'istituto potè concludersi regolarmente e con esiti sostanzialmente soddisfacenti, grazie anche all'impegno delle diverse componenti della scuola.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

FALCUCCI

(30 ottobre 1985)

---